



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2022 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:

-----, Presidente e Relatore
-----, Giudice
-----, Giudice

in data 07/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. ----- depositato il 07/01/2021

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso -----

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. -----

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con la condanna alle spese da distrarsi all'Avvocato dichiaratosi antistatario.

Resistente/Appellato: Nella memoria di costituzione: Rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1-La ricorrente società con ricorso ha impugnato l'avviso di accertamento di euro 29.063,00 per la TARI degli anni 2015, 2016 e 2017; la ricorrente ha rappresentato di esercitare l'attività di acquisto di materie plastiche da riciclare, in un immobile ubicato nel Comune di Pagani. La società ha provveduto a denunciare e a pagare solo per le aree produttive di rifiuti generici, non per quelle produttive di rifiuti speciali (cassette e bottiglie di plastica) che sono smaltiti in via autonoma con ditte specializzate.

2- Preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del concessionario della riscossione, per la violazione dell'art. 46 del d. P.R. 602 del 1973, non avendo il concessionario sede legale nella Provincia della sede della società contribunete.

3- Il difetto di sottoscrizione dell'avviso essendo lo stesso sottoscritto a mezzo stampa e per assenza di delega alla firma, con conseguente assenza dei poteri di sottoscrizione.

4- Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo tra contribuente e Comune, in violazione dell'art. 73, d. lgs. 507 del 1993, art. 7 legge 241 del 1990, art. 7 legge 212 del 2000 e art. 41 della Carta dei diritti del'UE.

5- Decadenza dai poteri di accertamento per l'annualità 2015 ex art. 71, primo comma, d. lgs. n. 507 del 1993, per decorso dei tre anni.

6- Illegittimità dell'accertamento per aver ricompreso aree dove si producono rifiuti speciali smaltiti in via autonoma e a proprie spese da parte della società ricorrente.

6- Errata commisurazione, comunque, delle superfici imponibili, con difetto di motivazione dell'accertamento sul punto.

7- Illegittimità delle sanzioni con falsa applicazione degli art. 63, 70 e 76 d. lgs. 504 del 1992. Illegittimità del cumulo delle sanzioni per la stessa violazione per più anni (art. 12, d. lgs. 472 del 1997).

8- Inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento alla società presso la sede legale con nullità conseguente. L'avviso è stato notificato direttamente al legale rappresentante e non alla società; la notificazione al legale rappresentante ha carattere sussidiario (art. 145, terzo comma, cpc); la nullità non può ritenersi sanata con l'impugnazione dell'atto.

9- Decadenza dall'accertamento per l'anno di imposta 2016 ex art. 71, primo comma, d. lgs. 507/1993, per decorrenza del termine di tre anni.

10- La GE.SE.T. Italia spa si è costituita con controdeduzioni richiamando integralmente il provvedimento di rigetto del reclamo, proposto ex art. 17 bis d. lgs. 546 del 1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il ricorso risulta fondato nel merito e deve accogliersi con annullamento dell'atto impugnato. Infondate, invece, le questioni preliminari, della firma, della decadenza, dell'incompetenza territoriale, del contraddittorio preventivo e della notifica.

2-Il contraddittorio preventivo è previsto solo per i tributi armonizzati e non per quelli oggi in contestazione (vedi per tutte S.U. n. 24823 del 9 dicembre 2015, Rv. 637604).

3- Il concessionario è legittimato a tutti gli incumbenti in nome e per conto del Comune (vedi Cass. Sez. 5, n. 23382 del 2009, Rv. 610485) e la firma dell'avviso deve ritenersi legittimamente apposta a stampa (vedi sul punto espressamente Cass. Sez. 5, del 9 ottobre 2019, n. 25293, non massimata).

4. Si applica la legge 27 dicembre 2016, art. 1, comma 161, che prevede la notifica a pena di decadenza (per i tributi locali) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto effettuarsi; non trova, quindi, applicazione il termine triennale come prospettato nel ricorso introduttivo.

5. Regolare la notifica effettuata in quanto avvenuta correttamente e, comunque, nessuna lesione del diritto di difesa è stata prospettata in relazione anche alla fase preliminare del reclamo proposto dalla società.

6- Il ricorso risulta fondato nel merito in considerazione delle prove fornite dalla società ricorrente, in particolare le fatture di pagamento per lo smaltimento in via autonoma e a proprie spese dei rifiuti speciali (per gli anni 2015, 2016 e 2017) e della relazione tecnica descrittiva delle aree interessate all'accertamento dell'ente impositore.

Su questi aspetti di merito ampiamente evidenziati nel ricorso la convenuta non prende specifica posizione tanto da poter ritenere provati i fatti allegati - per mancata contestazione - (che comunque risultano documentati dai richiamati documenti e dalla relazione tecnica).

La convenuta richiama il proprio provvedimento di rigetto del reclamo (che, comunque è cosa diversa dal ricorso in sede giurisdizionale) nel quale, tuttavia alla contestazione dei calcoli e alla questione dello smaltimento dei rifiuti speciali in via autonoma non sussiste risposta, o contestazione che dir si voglia, limitandosi a ritenere genericamente l'assenza di elementi (nel ricorso della contribuente) per una valutazione oggettiva della questione. Questione riproposta nel giudizio davanti a questa Corte con le specifiche allegazioni documentali senza che la convenuta eccepisse alcunchè.

6. 1- L'accoglimento del ricorso, logicamente, assorbe le questioni proposte sulle sanzioni.

7. Sussistono gravi motivi per al compensazione delle spese integralmente ritenendo la commissione la materia particolarmente complessa e ancora non chiarita a livello giurisprudenziale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato;

spese compensate interamente.